

Allegato "A" alla delibera n. 156/2023 del 26 ottobre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025
presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A.**

Indice

| | |
|--|----|
| Premessa | 3 |
| 1 Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR | 4 |
| 1.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 4 |
| 1.2 Indicazioni..... | 4 |
| 1.3 Prescrizioni | 4 |
| 2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR..... | 5 |
| 2.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 5 |
| 2.2 Indicazioni..... | 5 |
| 2.3 Prescrizioni | 5 |
| 3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR | 5 |
| 3.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 5 |
| 3.2 Indicazioni..... | 6 |
| 3.3 Prescrizioni | 6 |
| 4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR | 6 |
| 4.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 6 |
| 4.2 Indicazioni..... | 7 |
| 4.3 Prescrizioni | 7 |
| 5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR..... | 7 |
| 5.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 7 |
| 5.2 Indicazioni..... | 8 |
| 5.3 Prescrizioni | 8 |
| 6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR..... | 8 |
| 6.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 8 |
| 6.2 Indicazioni..... | 9 |
| 6.3 Prescrizioni | 9 |
| 7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR | 9 |
| 7.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 9 |
| 7.2 Indicazioni..... | 9 |
| 7.3 Prescrizioni | 10 |
| 8. Allegati al PIR..... | 10 |
| 8.1 Valutazioni dell’Autorità..... | 10 |
| 8.2 Indicazioni..... | 10 |
| 8.3 Prescrizioni | 10 |

Premessa

Con nota del 22 settembre 2023, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 46754/2023, la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (di seguito: TUA) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2025 (di seguito: PIR 2025), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento. Con nota del 22 settembre 2023, trasmessa all'Autorità ed acquisita al prot. 46755/2023, TUA ha inoltre trasmesso gli allegati alla suddetta bozza finale del PIR 2025.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**" e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

| | |
|-----------|---|
| Autorità: | Autorità di regolazione dei trasporti; |
| AB: | <i>Allocation Body</i> ; |
| AQ: | Accordo quadro; |
| CdS: | Contratto di servizio; |
| GI: | Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria; |
| IF: | Impresa Ferroviaria; |
| IFN: | Infrastruttura Ferroviaria Nazionale; |
| OSP: | Obblighi di Servizio Pubblico; |
| PIR: | Prospetto informativo della rete; |
| PMdA: | Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs.112/2015) |
| PMR: | Persone con disabilità e mobilità ridotta; |
| STI: | Specifiche Tecniche di Interoperabilità. |

1 Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Si precisa preliminarmente che l’intestazione del documento deve essere corretta riportando “*PIR: GI TUA 2025 – Edizione Dicembre 2023*” e che nella tabella che precede il sommario, da denominarsi: “*Elenco delle modifiche al PIR GI TUA – Edizione Dicembre 2023*”, devono essere riportate le eventuali variazioni (aggiunte, modifiche, cancellazioni) effettuate rispetto all’edizione di dicembre 2022 del PIR 2024.

Si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 1.3.1 “*Quadro giuridico*” il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante: “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”, nonché il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 16 dell’8 febbraio 2018 recante “*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”.

Con riferimento al paragrafo 1.5.1 “*Periodo di validità*”, si ritiene necessario aggiornare il periodo di riferimento a cui il PIR si riferisce, riportando:

- con riferimento alle regole e procedure che disciplinano i requisiti per la richiesta di capacità e quelle relative al processo di allocazione della stessa, che le medesime hanno validità a partire dal 10 marzo 2024 con riferimento all’orario di servizio in vigore dal 15 dicembre 2024 al 13 dicembre 2025;
- con riferimento alle regole e informazioni che disciplinano gli obblighi e le responsabilità del GI TUA e IIFF/Richiedenti con riferimento alla sottoscrizione e all’esecuzione degli atti negoziali (Accordo Quadro e Contratto di Utilizzo), che le medesime trovano applicazione a valere sull’orario di servizio in vigore dal 15 dicembre 2024 al 13 dicembre 2025.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3.1 “*Quadro giuridico*”, introducendo il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*” ed alla delibera dell’Autorità n. 16/2018 dell’8 febbraio 2018, recante “*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare l’intestazione del documento riportando: “*PIR: GI TUA 2025 – Edizione Dicembre 2023*” e di riportare nella tabella che precede il sommario, da denominarsi:

"Elenco delle modifiche al PIR GI TUA – Edizione Dicembre 2023", le eventuali variazioni (aggiunte, modifiche, cancellazioni) effettuate rispetto all'edizione di dicembre 2022 del PIR 2024.

- 1.3.2 Si prescrive al Gestore di correggere, al paragrafo 1.5.1 *"Periodo di validità"*, le date a partire dalle quali si applicano le regole e procedure che disciplinano i requisiti per la richiesta di capacità e quelle relative al processo di allocazione della stessa, nonché quelle che definiscono inizio e termine dell'orario di servizio 2024-2025.
- 1.3.3 Si prescrive al Gestore di correggere, al paragrafo 1.5.1 *"Periodo di validità"*, le date relative alle regole e informazioni che disciplinano gli obblighi e le responsabilità del GI TUA e IIFF/Richiedenti con riferimento alla sottoscrizione e all'esecuzione degli atti negoziali (Accordi Quadro e Contratto di Utilizzo), specificando che le medesime trovano applicazione a valere sull'orario di servizio in vigore dal 15 dicembre 2024 al 13 dicembre 2025.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Nell'Appendice 1 al Capitolo 2, risulta necessario specificare univocamente se la stazione di Lanciano ricade nell'ambito di applicazione delle STI PMR 2008, in quello delle STI PMR 2014, o se non ricade nell'ambito di applicazione di alcuna di tali due STI.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di specificare univocamente, nell'Appendice 1 al Capitolo 2, se la stazione di Lanciano ricade nell'ambito di applicazione delle STI PMR 2008, in quello delle STI PMR 2014 o se non ricade nell'ambito di applicazione di alcuna di tali due STI.

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

In attuazione della prescrizione 3.3.2 di cui all'Allegato A alla delibera ART n. 231/2022, con cui è stato chiesto al GI di integrare il testo dello schema tipo di AQ per servizi OSP in coerenza a quanto previsto dalla delibera n. 16/2018, rimandando ad un apposito allegato contenente la descrizione dei contenuti degli indicatori di qualità, il GI ha introdotto un rimando all'Allegato V. Tale Allegato, seppur richiamato dallo schema tipo di AQ, è altresì richiamato nel PIR anche per altre necessità, quali la descrizione dei servizi prestati alle IIFF e presenti nelle stazioni, ed è quindi da intendersi principalmente quale allegato generale al PIR, piuttosto che come specifico allegato al suddetto schema tipo di AQ da ricomprendere nell'elenco presente all'art. 12 dello stesso. Per maggior chiarezza, e in analogia a quanto previsto negli schemi tipo di AQ OSP del GI della IFN, si ritiene necessario che il rimando all'Allegato V, ora previsto nell'art 7bis, sia sostituito da quello ad un nuovo allegato, denominato "F", da richiamare nell'art. 12 dello schema tipo, specificatamente destinato a

contenere l'illustrazione degli indicatori di qualità, dei livelli obiettivo fissati e del correlato sistema di penali per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo.

Si ritiene, inoltre, necessario che nell'articolo 7 bis del suddetto schema tipo di Accordo quadro sia riportato che i contenuti del nuovo allegato "F", a cui l'articolo rimanda, sono oggetto di negoziazione tra il GI ed il soggetto richiedente capacità quadro.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

3.3.1 Si prescrive al Gestore di sostituire, nell'articolo 7 bis – *"Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI"* dello schema tipo di AQ per servizi OSP, il richiamo all'Allegato V con il rimando ad un nuovo Allegato, denominato "F", da aggiungere all'elenco di cui all'articolo 12, *"Allegati"*, del medesimo schema tipo di AQ, destinato a contenere l'illustrazione degli indicatori di qualità, dei livelli obiettivo fissati e del correlato sistema di penali per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo.

3.3.2 Si prescrive al Gestore di specificare nell'articolo 7 bis – *"Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI"* dello schema tipo di AQ per servizi OSP, che i contenuti dell'Allegato "F", a cui l'articolo dovrà rimandare ai sensi della precedente prescrizione 3.3.1, sono oggetto di negoziazione tra il GI ed il soggetto richiedente capacità quadro.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo 4.4.2.1 "Limitazioni all'assegnazione di capacità quadro", al fine di consentire un idoneo utilizzo della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale, salvaguardando comunque le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti, cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza delle informazioni, si ritiene necessario riformulare il testo del paragrafo come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."*

Con riferimento al paragrafo 4.5.1 *"Tempistica per richiedere tracce e servizi per l'orario in vigore dal 10 dicembre 2023 al 14 dicembre 2024"*, si ritiene necessario ridenominare lo stesso in *"Tempistica per richiedere tracce e servizi per l'orario successivo a quello in vigore"*, nonché adeguare, nella grafica riportata nel medesimo paragrafo, i termini temporali e le scadenze relative alle varie fasi del processo di allocazione,

tenuto conto che l'orario di servizio a cui il PIR si riferisce ha inizio il 15 dicembre 2024 e termina il 13 dicembre 2025.

Si ritiene, altresì, necessario correggere le date relative alle scadenze rispettivamente riportate nelle infografiche di cui ai paragrafi 4.5.2 *"Tempistica per le richieste tardive"* e 4.5.3.1 *"Tempistica per richiedere tracce e servizi per l'adeguamento intermedio"*, in relazione agli adeguamenti da effettuarsi secondo quanto precisato nel precedente periodo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

4.3.1 Si prescrive al Gestore di riformulare il primo periodo del paragrafo 4.4.1.2 *"Limitazioni all'assegnazione di capacità quadro"*, come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."*

4.3.2 Si prescrive al Gestore di ridenominare il paragrafo 4.5.1 *"Tempistica per richiedere tracce e servizi per l'orario in vigore dal 10 dicembre 2023 al 14 dicembre 2024"*, in *"Tempistica per richiedere tracce e servizi per l'orario successivo a quello in vigore"*, nonché di adeguare, nell'infografica riportata nel medesimo paragrafo, i termini temporali e le scadenze relative alle varie fasi del processo di allocazione, tenuto conto che l'orario di servizio a cui il PIR si riferisce ha inizio il 15 dicembre 2024 e termina il 13 dicembre 2025.

4.3.3 Si prescrive al Gestore di correggere le date relative alle scadenze riportate nell'infografica di cui al paragrafo 4.5.2 *"Tempistica per le richieste tardive"*, in relazione agli adeguamenti da effettuarsi ai sensi della precedente prescrizione 4.3.1.

4.3.4 Si prescrive al Gestore di correggere le date relative alle scadenze riportate nella infografica al paragrafo 4.5.3.1 *"Tempistica per richiedere tracce e servizi per l'adeguamento intermedio"*, in relazione agli adeguamenti da effettuarsi ai sensi della precedente prescrizione 4.3.1.

5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2 *"Sistema tariffario"*, si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, l'AB dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all'anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore modifichi il testo del paragrafo 5.2 "Sistema tariffario", come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.

Il Gestore dovrà quindi provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nei capitoli 5 e 7 e negli allegati.

Si ritiene, infine, opportuno correggere il piè di pagina del testo relativo al Capitolo 5, che attualmente riporta: "CAPITOLO 6 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO" in "CAPITOLO 5 – TARIFFE E SERVIZI".

5.2 Indicazioni

- 5.2.1 Si dà indicazione al Gestore di correggere il piè di pagina del testo relativo al Capitolo 5, che attualmente riporta: "CAPITOLO 6 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO" in "CAPITOLO 5 – TARIFFE E SERVIZI".

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 5.2 "Tariffe", come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dai Capitoli 5 e 7, nonché dagli allegati al PIR, tutti i valori dei canoni e delle tariffe, eventualmente riportati.

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 6.2.2 "Obblighi di GI", si ritiene necessario che il GI integri il testo con riferimento a tutti i contenuti del regolamento (UE) 2021/782, il quale, all'art. 10, paragrafo 1, stabilisce che i dati relativi agli arrivi e partenze dei treni devono essere diffusi in tempo reale, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo, dal GI alle IIFF, ai venditori di biglietti, ai *tour operator* e ai gestori di stazione.

Con riferimento agli indicatori di puntualità, si rende necessario integrare il testo del paragrafo 6.3.2 *"Regole di gestione"*, introducendo l'obbligo, per il Gestore, di pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno, i valori degli indicatori di puntualità IF previsti dal CdS stipulato con la Regione Abruzzo, tanto con riferimento a quelli a consuntivo, riferiti all'anno precedente, quanto con riferimento a quelli obiettivo, riferiti all'anno successivo.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare il testo del paragrafo 6.2.2 *"Obblighi di GI"*, riportato al punto elenco recante: *"avuto riguardo ai contenuti del regolamento (UE) 2021/782 art.10, verrà data medesima e omogenea evidenza al pubblico/viaggiatori dei treni di tutte le IIFF e dei loro relativi orari, utilizzando analoghe metodologie comunicative e visive (loghi e scritte) sia per indicare i treni che per informare circa gli orari ferroviari delle diverse IIFF. Analogamente dovrà esser fatto per gli annunci di stazione, per la cartellonistica ed i monitor di stazione;"*, aggiungendo il periodo: *"La fornitura delle suddette informazioni avverrà in tempo reale, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo, dal GI alle IIFF, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori di stazione"*.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di integrare il testo del paragrafo 6.3.2 *"Regole di gestione"*, introducendo l'obbligo per il Gestore medesimo di pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il valore degli indicatori di puntualità IF, come definiti nell'ambito del CdS stipulato con la Regione Abruzzo, tanto con riferimento ai valori a consuntivo conseguiti nell'anno precedente, quanto con riferimento ai valori obiettivo, riferiti all'anno successivo.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Come già richiamato nelle valutazioni riferite al Capitolo 5, è necessario che il GI elimini dal capitolo tutti i valori delle tariffe ivi riportate per l'utilizzo dei servizi offerti.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare dal capitolo tutti i valori, ivi riportati, delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario razionalizzare le informazioni riportate negli allegati al PIR, al fine di renderle coerenti con quanto riportato nel testo del documento. A tal fine si ritiene che il Gestore debba:

- eliminare l'Allegato III *"Prefazione Generale al Regolamento per la circolazione dei treni e all'orario di servizio – Revisione C del 07/08/2019"*, in quanto non pertinente;
- nell'allegato V *"Tabella descrizione stazioni - Standard minimi di qualità del servizio"*, adeguare la colonna *"Rispondenza STI PMR"*, in funzione di quanto dovrà essere modificato nel PIR con riferimento alla stazione di Lanciano, ai sensi della prescrizione 2.3.1;
- eliminare, nell'allegato VI *"Descrizione dell'indicatore della puntualità (riferito alla IF – Impresa ferroviaria) attualmente previsto nell'ambito del vigente Contratto di Servizio"*, le parti relative alla esposizione dei valori a consuntivo dell'indicatore, restando valido quanto in materia previsto dalla prescrizione 6.3.1;
- eliminare gli allegati VII e VIII, in quanto le relative informazioni sono già riportate nelle Appendici al Capitolo 3;
- rinumerare conseguentemente gli allegati.

Si ritiene, infine, opportuno che il GI verifichi che il contenuto testuale del frontespizio di tutti gli allegati, nonché delle intestazioni e piè di pagina degli stessi, faccia riferimento al PIR 2025.

8.2 Indicazioni

8.2.1 Si dà indicazione al Gestore di verificare la correttezza testuale dei frontespizi di tutti gli allegati, nonché delle intestazioni e piè di pagine degli stessi, che devono far riferimento al PIR 2025.

8.3 Prescrizioni

8.3.1 Si prescrive al Gestore di:

- eliminare l'Allegato III *"Prefazione Generale al Regolamento per la circolazione dei treni e all'orario di servizio – Revisione C del 07/08/2019"*;
- adeguare la colonna *"Rispondenza STI PMR"* della *"Tabella descrizione stazioni - Standard minimi di qualità del servizio"* presente nell'allegato V, in funzione di quanto dovrà essere modificato nel PIR, con riferimento alla stazione di Lanciano, ai sensi della prescrizione 2.3.1;
- eliminare, nell'allegato VI *"Descrizione dell'indicatore della puntualità (riferito alla IF – Impresa ferroviaria) attualmente previsto nell'ambito del vigente Contratto di Servizio"*, le

parti relative alla esposizione dei valori a consuntivo dell'indicatore, restando valido quanto in materia previsto dalla prescrizione 6.3.1;

- **eliminare gli allegati VII e VIII, in quanto le relative informazioni sono già riportate nelle Appendici al Capitolo 3;**
- **rinumerare conseguentemente gli allegati.**